



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Lanciano*

Il procuratore della Repubblica

Letti gli atti del proc. di esecuzione n. XXX/2013 nei confronti di TIZIA, con cui deve essere data esecuzione alla sentenza del 9.7.09 del Tribunale di Lanciano, divenuta definitiva, all'esito delle impugnazioni, in data 12.7.13, **con pena detentiva da espiare di anni 3 mesi 6 di reclusione per il reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 r 5 c.p., con la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.;**

O S S E R V A

1. La sentenza da eseguire e le conseguenze che ne derivano dalle nuove disposizioni introdotte dal d.l. n. 78/13 conv. dalla l. n. 93/13

1.1. Il caso in esame e la disciplina previgente

Il caso in esame consente di verificare alcuni effetti del cd. decreto svuota carceri (d.l. 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla legge 14 agosto 2013 n. 93 "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena") i cui adempimenti sono disciplinati dalle direttive impartite in data 20 agosto 2013.

La condannata, infatti, deve espiare una pena detentiva di anni 3 mesi 6 di reclusione per il reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 r 5 c.p., con la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., condanna che, dunque, sulla base delle disposizioni previgenti, non consentiva la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5 c.p.p., essendo previsto il limite dei 3 anni e per il quale, comunque,

erano ostativi sia il delitto di furto pluriaggravato (ex art. 656, comma 9, lett. a), sia la recidiva (art. 656, comma 9, lett. c), c.p.p.)¹.

Pertanto, sulla base delle previgenti disposizioni, questo PM avrebbe dovuto emettere ordine di esecuzione e successivamente l'interessata avrebbe potuto:

(a) presentare istanza di detenzione domiciliare (concedibile di norma per pena fino a 4 anni) solo dopo avere espiato almeno 6 mesi di reclusione, in quanto l'art. 47 ter, comma 1.1, Ord. Pen. riduceva, per i condannati con recidiva ex art. 99, comma 4, tre anni il limite di pena che consentiva di usufruire della detenzione domiciliare;

(b) ovvero presentare istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. Pen. dopo avere espiato egualmente almeno 6 mesi di reclusione.²

1.2. Il caso in esame e la disciplina vigente

Il d.l. n. 78/13, come convertito, è intervenuto nella prospettiva espressamente indicata, di adottare «misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario» derivanti:

(a) dalla «inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive»;

(b) dall'insufficienza «delle misure straordinarie in materia di detenzione domiciliare» di cui alla l. n. 199/10 e successive modificazioni;

(c) dal mancato completamento del piano straordinario penitenziario;

(d) dalla mancata adozione della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione,

Nella premessa al decreto legge si attribuiva rilievo determinante alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, che ha «assegnato allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere all'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti». Sentenza fondata su oggettive situazioni constatate da chiunque abbia avuto l'occasione di visitare gli istituti penitenziari e le condizioni di vita dei detenuti³.

¹ Si ritiene di operare un particolare approfondimento trattandosi, come detto, della prima ipotesi di applicabilità della nuova disciplina in un caso in cui potrebbe essere concessa la detenzione domiciliare, con innalzamento a 4 anni della pena che consente di sospendere l'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p.

² Nel determinare la pena l'interessata avrebbe potuto, ovviamente, usufruire dei periodi di 45 giorni ogni sei mesi espiati, di liberazione anticipata ex art. 54 Ord. Pen., concessi dal Magistrato di Sorveglianza durante l'esecuzione della pena.

³ Si è constatato, nella visita effettuata ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c) Ord. Pen., che nel carcere di Lanciano, di recente costruzione, dunque con una struttura idonea, in celle singole sono presenti 2 e, talvolta, 3 detenuti, l'ultimo dei quali occupa il terzo posto del letto a castello, posto a una distanza di meno di un metro dal soffitto,

Il caso in esame sembra corrispondere alla tipologia in cui, anche attraverso una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata diretta a privilegiare inutili detenzioni carcerarie, si evitano quelle che si potrebbero essere definite le *porte girevoli* in sede di esecuzione, utilizzando un termine analogo a quello noto delle *porte girevoli* in sede di arresto; fenomeno opportunamente limitato (senza effetti negativi in tema di “sicurezza”) con gli interventi contenuti nel d.l. 211/11, conv. dalla l. n. 9/12 in tema di giudizio direttissimo e custodia degli arrestati, disciplinati con la direttiva del 27 febbraio 2012, che, sulla base dei dati accertati, nel circondario ha ridotto considerevolmente le brevi detenzioni carcerarie successive all’arresto.

Il legislatore, in definitiva, è intervenuto con plurime misure che possono così riassumersi:

(a) l’eliminazione delle numerose rigidità introdotte negli ultimi anni in materia di sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 656 comma 5 c.p.p., disposizione finalizzata a evitare l’ingresso in carcere per il tempo necessario ad avanzare l’istanza di misura alternativa alla detenzione e a consentire lo svolgimento del relativo procedimento. In particolare sono state eliminate molte ipotesi ostative previste dall’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e, soprattutto, quella ricorrente della lett. c) (recidiva ex art. 97, comma 4). Ipotesi che solo in alcuni casi consentivano di usufruire delle disposizioni in materia di detenzione domiciliare previste dalla l. n. 199/10 e succ. mod.;

(b) il computo preliminare da parte del PM, per determinare i limiti di pena per la sospensione dell’esecuzione, dei periodi di liberazione anticipata concedibili sulla base dell’eventuale custodia cautelare sofferta (oltre che della fungibilità della pena); con preliminare richiesta da parte dello stesso PM al magistrato di sorveglianza per consentire la successiva adozione del provvedimento ex art. 656, comma 5 c.p.p.;

(c) l’innalzamento a 4 anni del limite di pena per la sospensione dell’esecuzione nei casi in cui è consentita la detenzione domiciliare, eliminando per questa la limitazione a 3 anni nel caso di recidiva ex art. 99 c. 4 c.p. (come nel caso che occupa), e a 6 anni nei casi di cui agli artt. 90 e 94 DPR n. 309/90.

2. Gli adempimenti a cura del Procuratore della Repubblica ai sensi della nuova disciplina, in generale

Il complesso meccanismo delineato, che indubbiamente incrementa gli adempimenti e “la responsabilità del PM “ si possono delineare, come descritto nella citata direttiva del 20 febbraio 2012 adottata da questo Procuratore Procura che si riporta nella parte che qui rileva.

Le modifiche dell’art. 656 c.p.p., i relativi adempimenti.

Le nuove disposizioni tendono a “ritardare” e limitare la detenzione attraverso un articolato e complesso meccanismo, con l’evidente fine di limitare la detenzione carceraria e per fare fronte alla drammatica situazione che ha comportato anche interventi della Corte europea.

La complessità del procedimento induce a prevedere i relativi adempimenti, per come enucleabili da una prima lettura della nuova disciplina, fermo restando che potranno essere riviste all’esito di ulteriori approfondimenti e di confronti con prassi di altri Uffici ovvero di decisioni del giudice dell’esecuzione o della Suprema Corte.

Il funzionario addetto all’esecuzione e questo Procuratore (che cura in via esclusiva tale materia), qualora debba essere messa in esecuzione una sentenza di condanna a pena detentiva, procederanno come specificato nelle diverse ipotesi sotto indicate alle lettere a), b) e c).

(a) Qualora la pena da espiare riguardi i delitti di cui all'articolo 4-bis Ord. Pen. sarà emesso ordine di esecuzione immediatamente (art. 656, commi 4 bis e 9, lett. a), c.p.p.) qualunque sia l’entità della pena da espiare⁴.

Tali devono ritenersi, per giurisprudenza ormai costante, tutti i delitti menzionati da tale disposizione, seppur a diversi effetti (S.C. sent. nn. 298/11, 10537/12, recentemente S.C. n. 33010/13 emessa in accoglimento del ricorso di questa Procura avverso l’annullamento dell’ordine di esecuzione disposto dal Tribunale):

- delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
- delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste;
- delitti di cui agli articoli 575, 600, 600-bis, primo, secondo e terzo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, 609-undecies, 628, terzo comma, 629, secondo comma⁵, 630 del codice penale;
- delitti di cui all'articolo 291-ter, 291-quater DPR n. 43/73;
- delitti di cui all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2⁶, e 74 DPR 309/90;
- delitto ex art. 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del

⁴ Non si pone problema alcuna di applicabilità della l. n. 199/10 (nel caso di pena non superiore a 18 mesi) essendone esclusi i delitti in esame.

⁵ Per giurisprudenza costante l’esclusione opera anche nel caso di concessione di attenuanti ritenute prevalenti sull’aggravante (S.C. sent. n. 3731/2000, da ultimo 2690/10, 36318/12).

⁶ Cfr. nota precedente.

codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice;

- articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. 286/98.

(b) Qualora la pena da espiare riguardi delitti diversi da quelli elencati nell'articolo 4-bis Ord. Pen. e la persona⁷ sia in stato di custodia cautelare per il reato per il quale la pena deve essere eseguita⁸:

- sarà emesso immediatamente ordine di esecuzione (art. 656, commi 4 bis, 9 lett. b) c.p.p.);
- gli atti saranno trasmessi *senza ritardo* al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata (art. 656, comma 4 ter, c.p.p.);

(c) qualora la pena da espiare riguardi delitti diversi da quelli elencati nell'articolo 4-bis Ord. Pen. e la persona **non sia** in stato di custodia cautelare per il reato per il quale la pena deve essere eseguita si verificherà prioritariamente, in ogni caso (anche se il condannato si trova in stato di custodia cautelare per reato diverso da quello per il quale la pena deve essere eseguita⁹), se la residua pena da espiare rientra nei limiti di cui al comma 5, **detraendo i periodi di liberazione anticipata concedibili¹⁰ e l'eventuale pena fungibile.**

Pertanto:

1. in primo luogo si detrarranno le pene fungibili ex art. 657 c.p.p.;

2. poi si accerterà se vi è stata custodia cautelare e, in caso positivo, si opererà (provvisoriamente) una detrazione di giorni 45 per ogni singolo semestre;

3. successivamente si verificherà se la pena residua supera i limiti previsti dal comma 5, vale a dire:

A) tre anni di norma,

B) quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, ord. pen.:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

⁷ La sospensione non opera nel caso di persona detenuta (S.C. sent. nn. 9213/08, 16800/10) e di persone equiparate come nel caso di evaso o latitante (S.C. sent. nn. 16800/10, 16816/10). Peraltro in tale caso questa Procura procede prima al doveroso cumulo.

⁸ E' noto che qualora il condannato si trovi in stato di cautela carceraria per altro reato, diverso da quello per il quale è intervenuta la condanna posta in esecuzione, va disposta la sospensione dell'ordine di esecuzione (S.C. sent. nn. 5995/09, 42154/12).

⁹ E' noto che qualora il condannato si trovi in stato di cautela carceraria per altro reato, diverso da quello per il quale è intervenuta la condanna posta in esecuzione, va disposta la sospensione dell'ordine di esecuzione (S.C. sent. nn. 5995/09, 42154/12).

¹⁰ Art. 54, comma 1, Ord. Pen.: "Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione e' concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo piu' efficace reinserimento nella societa', una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine e' valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare".

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

Quanto alla verifica della ricorrenza di tali ipotesi (pur se non è posto a carico del PM alcun obbligo e fermo restando che la parte potrà sollecitare tale organo), deve ritenersi che debbano essere svolti gli accertamenti preliminari possibili venendo in rilievo la libertà della persona. Pertanto:

-si procederà a una prima verifica sulla base degli atti esistenti nel procedimento di esecuzione o, comunque, portati a conoscenza del pubblico ministero. Potranno emergere elementi in ordine alle ipotesi suindicate e si potranno escludere in radice le ipotesi supra c) e d). Se necessario si disporranno ulteriori accertamenti;

-sarà richiesto immediatamente e con la massima urgenza (anche tramite polizia giudiziaria) certificazione sullo stato di famiglia del condannato ovvero altre certificazioni per la verifica (anche se talvolta solo parziale) delle ipotesi supra a) e b);

Inoltre, in sede di delega per l'esecuzione sarà precisato alla polizia giudiziaria delegata che dovrà informare senza indugio il PM di turno dell'eventuale rilevazione di una delle ipotesi suindicate. Il PM di turno darà le disposizioni urgenti anche per consentire l'eventuale immediata revoca dell'ordine di esecuzione emesso;

C) sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 DPR 309/90¹¹.

4. qualora sia superato il limite temporale suindicato sarà emesso ordine di esecuzione (art. 656, commi 4 bis, 4 ter, 5, c.p.p.);

5. qualora il limite non sia superato:

(a) se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, sarà sospesa l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e gli atti saranno trasmessi senza ritardo al Tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5 dell'art. 656 c.p.p.¹² (art.656, comma 10, c.p.p.);

¹¹ In tali casi cfr. l'art. 656, comma 5, c.p.p. per gli ulteriori adempimenti.

¹² Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti.

(b) in ogni altro caso (quindi anche nelle ipotesi oggi previste dal comma 9 lett. a) diverse dai delitti previsti dall'art. 4 bis ord. pen.¹³) gli atti saranno trasmessi al magistrato di sorveglianza per le determinazioni sulla liberazione anticipata (art. 656, commi 4 bis, 4 quater, 5, c.p.p.).

Restituiti gli atti dal magistrato di sorveglianza:

- nei casi previsti dall'art. 656, comma 9 lett. a), c.p.p. diversi dai delitti di cui all'art. 4 bis Ord. Pen. (articoli 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis c. p., fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 DPR n. 309/90), sarà emesso, comunque, ordine di esecuzione (art. 656, commi 4 bis, 4 quater, 5, 9 lett. a), c.p.p.);

- negli altri casi sarà emesso l'ordine di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5 c.p.p., sempre che il magistrato di sorveglianza abbia concesso la liberazione anticipata in misura tale che l'esecuzione della pena non ecceda i limiti indicati dallo stesso comma 5 (suindicati); in caso contrario sarà emesso ordine di esecuzione.

In ordine all'eventuale concorso dell'applicabilità della l. n. 199/10, qualora la pena da espiare non sia superiore a 18 mesi¹⁴, le nuove disposizioni (con la soppressione della lett. c) dell'art. 659, comma 9, c.p.p.) ne limitano l'applicabilità (in concreto) ai casi in cui il condannato non richieda la misura alternativa dopo la notifica della sospensione dell'ordine di esecuzione, ovvero dopo che il Tribunale di sorveglianza abbia dichiarato inammissibile l'istanza.

3 . Gli adempimenti posti in essere nel caso in esame

Nel caso in esame, formato il fascicolo di esecuzione, si è accertata che la condannata deve espiare una pena detentiva di anni 3 mesi 6 di reclusione che astrattamente poteva consentire la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter Ord. Pen. (essendo stato soppresso il limite di anni tre per i recidivi ex art. 99, comma 4, c.p. e, indipendentemente, dal limite di 6 anni previsti dagli artt. 90 e 94 DPR m. 309/90).

In applicazione della citata direttiva, pur in mancanza di allegazioni della parte si è proceduto:

(a) a una prima verifica sulla base degli atti esistenti nel procedimento di esecuzione (costituiti sostanzialmente dalle sentenze di primo e secondo grado), escludendosi la possibile ricorrenza delle ipotesi ex art. 47 ter, comma 1, lett. b), d) ed e);

(b) all'esito delle ulteriori acquisizioni d'ufficio (certificazioni anagrafiche) non si è potuto escludere l'esistenza di una delle ipotesi di cui alle lett. a) e c) del citato art. 47 ter.

¹³ Questa appare l'interpretazione preferibile in forza del dato letterale dell'art. 656, comma 4 bis, che testualmente esclude solo le ipotesi di cui al comma 9 lett. b) e i delitti ex art. 4 bis Ord. Pen.

¹⁴ Questa Procura ha aderito all'orientamento che consente la cd "doppia sospensione" (da ultimo decreto del 20.12.12, proc. De Rosa). La giurisprudenza di legittimità non ha formulato un univoco orientamento (in senso favorevole S.C. sent. n. 5131/12, 25039/12; in senso contrario S.C. sent. nn. 48425/12, 47589/12).

In data 10.9.09 è stato emesso ordine di esecuzione con l'espressa richiesta all'organo delegato per l'esecuzione di «informare immediatamente questo ufficio, ovvero il PM di turno, qualora in sede di esecuzione dovessero emergere univoci elementi per ritenere che la persona da arrestare:

- sia donna incinta o madre di prole inferiore ad anni dieci con lei convivente;
- ovvero persona in condizione di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi territoriali».

In data 19.9.13 perveniva alle ore 12.30 fax della Questura di Isernia in cui il personale delegato comunicava di avere accertato che TIZIA conviveva con una figlia nata il 3.9.2002 (perciò di età superiore a 10 anni), ma che «accertamenti effettuati preliminarmente» avevano «consentito di accertare che la donna è affetta da HIV, come da certificato medico che l'ufficio ha acquisito presso l'ASREM di questo Centro».

Le informazioni acquisite urgentemente, dunque, escludevano l'ipotesi ex art. 47 ter, lett. a), Ord. Pen., ma introducevano elementi sulla sussistenza dell'ipotesi prevista dalla lett. c) del medesimo articolo. In tali situazioni l'organo dell'esecuzione per dare corretto e puntuale adempimento alla disposizione introdotta dal d.l. c.d. svuota carceri e alla sua *ratio* deve, ad avviso di questo PM, operare un'attenta valutazione sulla ricorrenza o meno dei presupposti di legge ovvero, nel caso di incertezza, deve disporre le opportune tempestive verifiche.

Pertanto lo stesso giorno questo Procuratore disponeva ulteriori accertamenti (con provvedimento trasmesso a mezzo fax il 19.9.13 ore 14) chiedendo di verificare a) TIZIA a causa della patologia avesse «costanti contatti con i presidi sanitari locali b) se fosse iscritta e frequentasse «il locale servizio per la cura delle tossicodipendenze».

In data 23.9.13 personale della questura di Isernia comunicava che il reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso aveva certificato la necessità di cure da parte di TIZIA. L'allegata certificazione attestava un intervento per «drenaggio chirurgico per epidema pleurico» nel 2010 nonché «il trattamento della paziente presso il reparto, una terapia in atto antiretrovirale con necessità di monitoraggio delle patologie e del trattamento effettuato frequentemente presso il centro». Veniva allegata anche una relazione di servizio del personale della Polizia di stato attestante la necessità di costanti contatti con i presidi sanitari locali essendo TIZIA affetta da patologia HIV ed epatite C).

4. L'ambito di valutazione del pubblico ministero, i "parametri" di valutazione, la decisione di questo PM.

4.1 L'ambito della valutazione

Orbene, alla luce degli elementi doverosamente acquisiti occorre verificare l'ambito del potere attribuito a questo PM atteso che ricorre una situazione prevista dall'art. 47 ter Ord. Pen, non accertabile automaticamente ma che necessita di una valutazione discrezionale.

In sostanza occorre verificare se e quale margine di valutazione è attribuito al PM in questi casi, in cui opera come mero organo dell'esecuzione penale, essendo demandato al Tribunale di sorveglianza la valutazione della ricorrenza dei presupposti della detenzione domiciliare.

Ad avviso di questo Procuratore il pubblico ministero, proprio perché autorità giudiziaria, deve operare una penetrante valutazione preliminare sulla fondatezza dell'ipotesi prevista dalla norma, fermo restando che sarà il Tribunale di sorveglianza, una volta sospeso l'ordine di esecuzione e presentata l'istanza dall'interessato, a operare la valutazione di sua competenza.

La valutazione del PM è necessariamente sommaria, perché fondata sugli atti acquisiti d'ufficio e perché è priva dell'apporto dell'interessato che, evidentemente, innanzi al Tribunale di sorveglianza potrà allegare elementi per sostenere l'istanza.

La valutazione, pur sommaria, deve tenere conto di tutti gli elementi acquisiti (seppur con la necessaria urgenza) e, per essere favorevole all'interessato, deve consentire almeno un giudizio di *probabile* sussistenza dei presupposti, ovvero la prevedibile concessione del provvedimento positivo (e, dunque, della sussistenza dei presupposti legge) da parte del tribunale di Sorveglianza.

Tale valutazione di mera probabilità deve ritenersi sufficiente, sia nell'interesse del condannato per il quale viene in rilievo la libertà personale, sia sulla base della *ratio* del d.l. in esame che tende a evitare il fenomeno in precedenza definito di "porte girevoli" in sede di esecuzione, evitando inutili detenzioni in attesa dell'esame dell'istanza.

4.2 I parametri di valutazione

I parametri di valutazione sulla probabile concessione del beneficio non possono che essere quelli elaborati dalla giurisprudenza, con l'ulteriore precisazione che occorre un *minus*, essendo sufficiente la sola *probabile* sussistenza dei presupposti previsti dalla norma.

Nel caso in esame viene in rilievo la giurisprudenza secondo cui «La detenzione domiciliare, al pari di altre misure alternative alla detenzione in carcere, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato e come presupposto, nel caso previsto dall'art. 47-ter n. 2 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), "condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali» (S.C. sent. nn. 542/95, 5715/99). «Le condizioni di salute particolarmente gravi non necessariamente devono consistere in patologie incompatibili con lo stato di detenzione o comunque dalla prognosi infausta, ben potendo essere ravvisate in una o più alterazioni della funzionalità psico-fisica del condannato, caratterizzate dalla

necessità di costanti contatti con i presidi sanitari extracarcerari, da un elevato grado di intensità e dall'idoneità a rendere ancora più afflittiva l'espiazione della pena in istituto penitenziario» (S.C. sent. n. 4283/98). Non occorre una patologia «implicante un pericolo per la vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria» (S.C. sent. n. 22373/09).

4.3 La valutazione in concreto

Orbene, alla luce della citata giurisprudenza ad avviso di questo pubblico ministero deve ritenersi *probabile* la concessione del beneficio.

La patologia accertata, oltre ad essere notoriamente grave, richiede un costante contatto col presidio territoriale locale, come attestato dallo stesso presidio ospedaliero e dal personale della Polizia di Stato.

Con riferimento al profilo della pericolosità della condannata, per quanto possa rilevare in questa sede nell'ambito del giudizio prognostico proprio del Tribunale di Sorveglianza¹⁵, vanno richiamate le valutazioni del personale della Polizia di Stato, i precedenti risultanti dal certificato penale risalenti al marzo 1999.

P. Q. M.

ordina revocarsi l'ordine di esecuzione emesso in data 10 settembre 2013 ed emettersi ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., potendo, allo stato, la condannata richiedere di beneficiare della detenzione domiciliare per l'ipotesi di cui all'art. 47 ter, lett. c), Ord. Pen.

Manda alla Segreteria per l'esecuzione

27 settembre 2013

Il Procuratore della Repubblica

dott. Francesco Menditto

¹⁵«La detenzione domiciliare applicata in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, escludendo la sottoposizione del condannato al regime penitenziario e consentendogli di vivere dignitosamente nell'ambito familiare e provvedere nel modo più ampio alla cura della sua salute, non può considerarsi, in astratto, contraria al senso di umanità. Ne consegue che il giudice può disporla in tutti i casi in cui, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, il condannato sia in grado di partecipare consapevolmente a un processo rieducativo che si attua attraverso i previsti interventi obbligatori del servizio sociale e residui un margine di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra le esigenze del condannato e quelle di difesa sociale, faccia ritenere ancora necessario un minimo controllo da parte dello Stato» (S.C. sent. n. 22373/09).

